



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 28 ottobre 2014 n.170**

*(Ratifica Decreto Delegato 29 luglio 2014 n.127)*

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 29 luglio 2014 n.127 – “Licenze esercitabili in un’unica sede e regolamentazione nel caso di cumulo di licenza di commercio all’ingrosso con licenza di commercio al dettaglio” - promulgato:*

*Visto l’articolo 2, comma 4, della Legge 31 marzo 2014 n.40;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 22 luglio 2014;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 ottobre 2014;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.18 del 27 ottobre 2014;*

*Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 29 luglio 2014 n.127 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **LICENZE ESERCITABILI IN UN’UNICA SEDE E REGOLAMENTAZIONE NEL CASO DI CUMULO DI LICENZA DI COMMERCIO ALL’INGROSSO CON LICENZA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO**

### **Art. 1**

*(Tipologie di licenze da svolgersi in un’unica sede)*

1. Possono essere ubicate nella medesima sede le licenze di servizio e di commercio al dettaglio intestate ad un medesimo operatore economico. La sede deve avere una funzione urbanistica che consenta l’esercizio di entrambe le licenze.

1 bis. Possono essere ubicate nella medesima sede le licenze di servizio e di commercio all’ingrosso intestate ad un medesimo operatore economico. La sede deve avere una funzione urbanistica che consenta l’esercizio di entrambe le licenze.

2. Possono essere ubicate nella medesima sede le licenze di produzione e di commercio al dettaglio intestate ad un medesimo operatore economico. La sede deve avere una funzione urbanistica che consenta l’esercizio di entrambe le licenze.

2 bis. Possono essere ubicate nella medesima sede le licenze di produzione e di commercio all’ingrosso intestate ad un medesimo operatore economico. La sede deve avere una funzione urbanistica che consenta l’esercizio di entrambe le licenze.

3. Ai fini del cumulo di licenze previsto dall'articolo 2, comma 4, della Legge 31 marzo 2014 n.40 sono da annoverarsi anche le licenze di e-commerce esclusivo. L'oggetto di licenza dell'e-commerce esclusivo deve essere coerente con gli oggetti delle licenze facenti capo al medesimo operatore economico.

4. Fatta eccezione per le licenze individuali, per ottenere il rilascio di una seconda licenza nei medesimi locali, anche se trattasi di licenza di e-commerce esclusivo, l'impresa deve avere almeno un dipendente.

4 bis. In una medesima sede non possono essere esercitate più di due licenze.

4 ter. Ai fini del presente decreto le licenze artigianali produttive o artistico-tradizionali sono equiparate alle licenze produttive e le licenze artigianali di servizio alle licenze di servizio.

## **Art. 2**

*(Regolamentazione cumulo licenza commercio al dettaglio e all'ingrosso)*

1. L'esercizio della licenza di commercio all'ingrosso e della licenza di commercio al dettaglio va svolta in sedi distinte.

2. L'e-commerce esclusivo al dettaglio può essere esercitato nella medesima sede della licenza di servizio o di produzione o di commercio all'ingrosso. Le licenze devono essere intestate ad un medesimo operatore economico.

2 bis. L'e-commerce esclusivo all'ingrosso può essere esercitato nella medesima sede della licenza di servizio o di produzione o di commercio al dettaglio. Le licenze devono essere intestate ad un medesimo operatore economico.

2 ter. Il titolare di licenza di e-commerce esclusivo che ha quale sede un locale con funzione civile abitazione non può essere titolare di più licenze.

2 quater. L'esercizio della licenza di e-commerce esclusivo all'ingrosso e della licenza di e-commerce esclusivo al dettaglio possono essere svolti nella medesima sede fatta eccezione per quanto disposto al precedente comma.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 ottobre 2014/1714 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*